

2087 quaderni

RLS

REACH: UN'OPPORTUNITÀ PER IL SINDACATO CAPIRE COME FUNZIONA E APPLICARLO NELLE AZIENDE

di **Tony Musu**
ricercatore, Etui-Rehs



Quaderni REACH: un'opportunità
per il sindacato
*Capire come funziona
e applicarlo nelle aziende*

Tony Musu
ricercatore, Etui-Rehs

Indice

| | |
|---|----|
| <i>Prefazione. L'applicazione della nuova normativa europea sulle sostanze chimiche.</i> | 3 |
| Il ruolo delle rappresentanze lavoratori | |
| <i>Premessa</i> | 6 |
| 1. REACH: Le basi del regolamento | 9 |
| Introduzione | 9 |
| Il contenuto di REACH | 11 |
| I principali elementi che caratterizzano REACH | 13 |
| REACH e la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori | 15 |
| 2. Quali obblighi ha la mia azienda? | 17 |
| La mia è una delle aziende interessate? | 17 |
| Quali attori entrano in campo secondo il regolamento REACH | 17 |
| REACH stabilisce le esigenze proprie di ogni attore | 18 |
| L'importanza di REACH nella vostra azienda | 20 |
| Un elemento chiave in materia di salute sul lavoro | 21 |
| 3. REACH e la legislazione europea in materia di protezione dei lavoratori | 23 |
| Due legislazioni complementari | 23 |
| Il raffronto tra REACH e la legislazione sulla protezione dei lavoratori | 25 |
| Le sinergie tra REACH e la legislazione in materia di protezione dei lavoratori | 26 |
| In che modo il datore di lavoro deve valutare i rischi? | 29 |
| I datori di lavoro hanno alcuni obblighi particolari | 30 |
| 4. Come fare perché REACH diventi uno strumento sindacale | 33 |
| Inventario delle sostanze | 33 |
| Etichettature | 34 |
| Schede di sicurezza | 35 |
| Eliminazione e sostituzione | 37 |
| 5. Glossario | 40 |
| 6. Allegati | 43 |
| 1. Un esempio di scenario di esposizione per un preparato che un addetto all'attività di pulimento deve utilizzare | 43 |
| 2. Lista di controllo relativa alla politica della vostra azienda in materia di prodotti chimici e il contributo di REACH | 45 |
| 3. La struttura del regolamento REACH | 46 |

Presentazione

L'applicazione della nuova normativa europea sulle sostanze chimiche. Il ruolo delle rappresentanze lavoratori

Irischi per la salute dovuti ad agenti chimici sono tra i più diffusi nei luoghi di lavoro e nell'ambiente. Le conseguenze nefaste per la salute derivanti dall'esposizione lavorativa a sostanze chimiche non appaiono in tutta la loro gravità nelle statistiche ufficiali degli infortuni e delle malattie professionali. I lavoratori deceduti e ammalati che si contano nei dati Inail rappresentano solo parzialmente la realtà, poiché molto spesso l'origine lavorativa di patologie anche gravissime, quali i tumori, non viene messa in evidenza nelle diagnosi mediche e quindi tali casi non sono nemmeno fatti oggetto di denuncia di malattia professionale.

Il quadro epidemiologico

Il profilo sui rischi e i danni alla salute dei lavoratori che a questo proposito emerge dagli studi epidemiologici più accreditati è preoccupante.

L'Organizzazione internazionale del lavoro ha stimato nel nostro paese una mortalità per tutte le cause correlata al lavoro nel 2003 pari a quasi 18.000 decessi, di cui circa 8.000 per l'esposizione a sostanze pericolose. In particolare, riguardo ai tumori riconducibili ad esposizioni lavorative, le stime, finora ampiamente accettate concludono che circa il 4% di tutti i decessi per cancro sia attribuibile ad esposizioni lavorative, con limiti variabili tra il 2% e l'8%¹.

Tale percentuale varia a seconda del settore economico e della sede anatomica della neoplasia; in particolare, si ritiene che nella popolazione maschile europea possa variare tra il 13% e il 18% per il polmone, il 2 e il 10% per la vescica e il 2% e l'8% per la laringe. Nelle donne queste percentuali si riducono all'1-5%, 0-5% e 0-1% rispettivamente. Sulla base di tali stime e in considerazione dei 163.301 decessi per tumore verificatesi in Italia nel 2007, si calcolano, anche applicando la percentuale più prudentiale del 4%, circa 6.500 casi attribuibili ad esposizioni lavorative²⁻³⁻⁴.

Nella prima metà degli anni Novanta, l'Unione europea, nell'ambito del programma "L'Europa contro il cancro", ha avviato un progetto per la stima dell'impatto dei tumori professionali, che ha portato alla creazione del sistema informativo CAREX (CARcinogen EXposure), dalla cui applicazione ai 15 Stati membri dell'Unione europea per il periodo 1990-1993 è emer-

Note

1) Doll R, Peto R – The causes of cancer: quantitative estimates of avoidable risks of cancer in the United States today. *J Natl Cancer Inst* 1981;66(6):1191-1308.

2) Boffetta P, Kogevinas M – *Occupational cancer in Europe*. *Environ Health Perspect* 1999 May;107 Suppl 2:227.

3) Boffetta P, Kogevinas M – *Introduction: epidemiological research and prevention of occupational cancer in Europe*. *Environ Health Perspect* 1999 May;107 Suppl 2:229-231.

4) Merler E, Vineis P, Alhaique D, Miligi L – *Occupational cancer in Italy*. *Environ Health Perspect* 1999 May; 107 Suppl 2:259-271.

so che circa 32 milioni di lavoratori (23% del totale degli occupati) sono esposti ai 139 agenti cancerogeni inclusi nello studio e così definiti dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro)⁵⁻⁶.

Tale studio, aggiornato per l'Italia per il triennio 2000-2003, ha valutato per i 21,8 milioni complessivi di occupati (19,4 nel settore dell'industria e dei servizi e 2,4 nell'agricoltura) un totale di 4,2 milioni di esposizioni a cancerogeni, valore che, pur ignorando il problema delle esposizioni multiple, dovrebbe rappresentare circa il 19% di tutta la forza lavoro⁷⁻⁸.

Un recente studio dell'Oms afferma che, globalmente, circa il 20-30 per cento dei maschi e il 5-20% delle femmine della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) possono essere stati esposti durante la loro vita lavorativa a carcinogeni polmonari, come asbesto, arsenico, berillio, cadmio, cromo, residui incombusti dei motori diesel, nichel e silice e che vanno imputati ai fattori di rischio occupazionale, tra cui quelli di natura chimica, l'11% dell'asma e il 9% del tumore al polmone⁹.

Secondo la 4a Indagine sulle condizioni di lavoro della Fondazione di Dublino, il 19% dei lavoratori dell'Ue denuncia un'esposizione a vapori tossici per almeno un quarto dell'orario di lavoro, mentre per il 15% la manipolazione di sostanze pericolose rientra tra le mansioni di lavoro quotidiane. Si tratta dunque di rischi che non possono essere sottovalutati, anche nelle attività propriamente non chimiche, come l'edilizia e il settore delle pulizie o l'agricoltura, ove si fa un uso massiccio di prodotti chimici.

La nuova normativa europea sulle sostanze chimiche

L'importanza della prevenzione di questi rischi, e la complessità delle misure necessarie per affrontarli, hanno indotto l'Unione europea a migliorare la legislazione in materia. Sono state così introdotte in questi ultimi anni due nuove importanti regolamentazioni nella normativa sulle sostanze chimiche: il regolamento REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, e il cosiddetto CLP, vigente dal 20 gennaio 2009.

REACH (il cui acronimo sta per registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) stabilisce che i fabbricanti e importatori di sostanze chimiche, in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno, devono raccogliere o generare i dati relativi alle sostanze di cui sono responsabili, valutando in che modo sia possibile controllare identificare e gestire i rischi loro associati e fornire ai propri utenti informazioni adeguate sulla sicurezza lungo la catena di approvvigionamento. Essi devono effettuare la registrazione delle sostanze di cui sono responsabili presso un inventario centrale, gestito dalla nuova Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), fornendo su ciascuna sostanza tutte le informazioni necessarie per con-

5) Mirabelli D – *Stima del numero di lavoratori esposti a cancerogeni in Italia, nel contesto dello studio europeo CAREX*. *Epid Prev* 1999; 23(4):346-359.

6) Kauppinen T, Toikkanen J, Pedersen D, Young R, Ahrens W, Boffetta P, Hansen J, Kromhout H, Maqueda Blasco J, Mirabelli D, de la Orden-Rivera V, Plato N, Pannett B, Savelle A, Vincent R, Kogevinas M – *Occupational Exposure to carcinogens in the European Union*. *Occup Environ Med* 2000;57:10-18.

7) Mirabelli D, Kauppinen T – *Occupational exposures to carcinogens in Italy: an update of CAREX database*. *Int J Occup Environ Health*; 2005 Jan-Mar; 11(1):53-63.

8) 11. Iavicoli S, Persechino B, Petyx M, Rondinone BM – *Ex esposti a cancerogeni professionali: ruolo e bisogni formativi dei Medici di medicina generale*. In: *Ex esposti a cancerogeni occupazionali: quale prevenzione?* Monografia ISPESL, Roma, Italy, 2006.

9) WHO (2002) *The World Health report 2002: Reducing Risks, Promoting Health Life*. WHO, Geneva.

trollare i rischi per la salute umana e l'ambiente e indicando le misure da applicare più opportune per la loro gestione (caratteristiche, utilizzazioni e raccomandazioni in merito alla loro manipolazione). Il processo di registrazione dovrebbe interessare circa 30.000 sostanze chimiche nel periodo dal 1° giugno 2008 al 30 maggio 2018. In mancanza di dati sulle proprietà pericolose delle sostanze, si dovrà provvedere a reperire i dati mancanti e all'aggiornamento delle schede di sicurezza.

Il regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) introduce nuove regole armonizzate a livello internazionale sulle modalità di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose per la salute e per l'ambiente. La classificazione deve essere effettuata, in generale, dai fabbricanti, dagli importatori e dagli utilizzatori a valle di sostanze e miscele che devono essere immesse sul mercato. Essi sono tenuti a verificare se le sostanze e miscele corrispondono ai criteri di classificazione, a prescindere dalla quantità. CLP adegua la precedente normativa Ue con il GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche). Il GHS è un sistema delle Nazioni Unite volto a identificare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti circa i pericoli connessi a tali sostanze mediante simboli e frasi standard sull'etichettatura dell'imballaggio e schede di dati di sicurezza (SDS).

Il regolamento CLP sostituirà progressivamente le direttive europee sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE) e dei preparati pericolosi (1999/45/CE). Ambedue le direttive saranno abrogate il 1° giugno 2015. REACH e CLP sono complementari alla normativa già esistente in materia di salute e sicurezza, perciò essi aumenteranno il livello di tutela dei lavoratori rendendo più sicuro l'utilizzo delle sostanze chimiche, riducendo l'esposizione a quelle pericolose e prevenendo le patologie occupazionali da esse causate.

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di contribuire a far sì che i lavoratori e i loro rappresentanti, i delegati sindacali e gli Rls, conoscano tale nuova normativa e siano messi in grado di verificare che nelle aziende ove operano si adempia ai nuovi obblighi.

Per esempio e in sintesi, se l'impresa produce, importa o immette sul mercato sostanze chimiche, potrebbe avere uno o più dei seguenti obblighi: registrare le sostanze chimiche ad alto volume di produzione (Hpv) e quelle più pericolose presso l'Echa; riclassificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche immesse sul mercato in conformità ai nuovi regolamenti; notificare all'Acha la classificazione e l'etichettatura di tutte le sostanze chimiche pericolose immesse sul mercato indipendentemente dal volume di produzione e, infine, fornire schede di sicurezza aggiornate ai clienti. Mentre, se l'impresa utilizza sostanze chimiche, occorre verificare con il proprio datore di lavoro se la loro classificazione debba essere cambiata in base alle nuove regole, se l'etichettatura sia conforme e gli impieghi siano previsti nelle schede di sicurezza aggiornate e se le necessarie misure per la gestione del rischio siano state attuate.

Tutto ciò è di grande importanza anche per la difesa dell'occupazione, poiché, se l'impresa non ottempera ai regolamenti REACH e CLP, alcune linee di produzione potrebbero subire interruzioni di attività, a norma di legge, per iniziativa dell'organismo di vigilanza.

Premessa

Il regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 in tutta l'Unione europea. Due sono gli obiettivi principali di questa nuova legislazione: garantire un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, soprattutto migliorando le conoscenze e le informazioni relative ai prodotti chimici, e rafforzare la competitività dell'industria chimica europea.

Il REACH, acronimo inglese che sta per Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, è da quasi dieci anni al centro di accese discussioni. Si tratta di un Regolamento che sostituisce oltre 40 testi legislativi, unificando e razionalizzando in un unico testo la precedente normativa. L'elemento fondamentale di questa riforma consiste nel fatto che ora l'onere della prova non pesa più sugli Stati membri, ma sugli industriali.

REACH, dunque, attribuisce la responsabilità della valutazione dei rischi associati all'utilizzazione delle sostanze chimiche ai fabbricanti e agli importatori, obbligandoli a fornire informazioni, in merito alla sicurezza, utili agli utenti.

I lavoratori europei di tutti i settori produttivi pagano ogni anno un pesante tributo all'uso di sostanze chimiche, equivalente a circa il 30% di tutte le malattie professionali riconosciute e a decine di migliaia di decessi causati dall'esposizione a sostanze pericolose che potrebbero essere evitati. Tutto questo comporta gravi disuguaglianze sociali in termini di salute. Per questo la Confederazione europea dei Sindacati (CES) e l'Istituto sindacale Europeo (ETUI) si sono costantemente attivati per l'approvazione di questa riforma, con l'obiettivo di contribuire il più possibile al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori e ad una maggior tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Il testo finale, adottato alla fine del 2006, è una sorta di compromesso tra le proposte più ambiziose in termini di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e lo scopo dichiarato dell'industria chimica, appoggiata da numerosi governi, di mantenere il proprio dominio sul processo decisionale relativo ai prodotti che è opportuno immettere sul mercato. È troppo presto per pronunciarsi sull'impatto di REACH, perché questa riforma verrà attuata per tappe successive fino al 2018 e a causa del testo del suo Regolamento, spesso ambiguo, è troppo presto definirne in anticipo l'impatto reale. Ciò dipenderà da vari fattori che stabiliranno il livello di controllo sociale e pubblico sull'attività dell'industria.

Sarebbe un errore da parte dei sindacati allentare i loro sforzi e ritenere che l'attuazione di REACH scorra facilmente e che la situazione migliori automaticamente nei luoghi di lavoro. Per questo la CES si è battuta per essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e in tutti i comitati scientifici dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), incaricata di

gestire l'applicazione del regolamento e di garantirne la coerenza a livello di UE. D'altra parte, nelle aziende anche i rappresentanti dei lavoratori avranno un ruolo importante da svolgere per concretizzare i vantaggi potenziali di REACH in materia di salute lavorativa.

Infatti, REACH consentirà di acquisire nuove conoscenze in relazione ai pericoli, alle esposizioni e ai rischi delle sostanze chimiche, ma anche di favorire la sostituzione delle sostanze più pericolose con altre più sicure. Questi nuovi dati dovranno essere utilizzati nel modo migliore a livello aziendale per introdurre misure di riduzione dei rischi davvero efficaci e ridurre in futuro il numero di malattie professionali e di decessi dovuti all'esposizione alle sostanze pericolose.

Questo opuscolo è dunque destinato ai rappresentanti sindacali delle numerosissime aziende in tutta Europa dove i lavoratori sono esposti alle sostanze chimiche. Nella prima parte vengono spiegati i punti principali della riforma, mentre nella seconda sono descritti gli obblighi aziendali nel quadro di REACH. Nella terza parte vengono illustrati i possibili legami e le eventuali sinergie tra REACH e la legislazione europea specifica in materia di protezione dei lavoratori. Infine la quarta e ultima parte forniscono delle tracce molto concrete per fare di REACH un utile strumento sindacale e per operare a livello aziendale.

Laurent Vogel, Direttore del dipartimento Salute e Sicurezza dell'ETUI